

Publicato il 08/03/2019

N. 00064/2019 REG.PROV.CAU.  
N. 00031/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 31 del 2019, proposto da

Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Luciani, Alberta De Lisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberta De Lisio in Campobasso, via Genova, n. 11;

*contro*

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Servizio Sanitario Regione Molise, Sub Commissario per l'Attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato presso i cui Uffici domiciliario in Campobasso, alla via Garibaldi, 124;

*nei confronti*

Dott. Angelo Giustini, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ruta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Dott.ssa Ida Grossi, non costituita.

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Forum per la Difesa della Sanita' Pubblica di Qualita' del Molise, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comitato Pro Cardarelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariano Morgese, Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018, recante la nomina del Dott. Angelo Giustini a Commissario ad acta e della Dott.ssa Ida Grossi a sub-Commissario per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise;

- del verbale di insediamento del Commissario ad acta Dott. Angelo Giustini del 27 dicembre 2018;
- del verbale di insediamento del sub-Commissario ad acta Dott.ssa Ida Grossi del 27 dicembre 2018;
- del decreto del Commissario ad acta 31 gennaio 2019, n. 1, avente a oggetto "Piano Nazionale della Cronicità di cui all'art. 5, comma 21 dell'Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016. Recepimento Accordo Rep. atti 160/CSR del 15 settembre 2016. Recepimento";
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche, allo stato, non conosciuto dalla ricorrente.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale, per l'annullamento previa sospensione

della delibera della Giunta Regionale del Molise n.12 del 24 gennaio 2019, e di tutte le altre delibere presupposte e connesse, incluso le delibere di G.R.n.10 del 24.1.2019 e di G.R.n.11 del 24.1.2019, aventi ad oggetto il conferimento di incarico agli avv.ti Prof. Luciani del foro di Roma ed all'avv. Alberta Di Liso del Foro di Campobasso, di promuovere sia l'impugnazione innanzi al Tar Molise della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018 di nomina del dott. Giustini a Commissario ad acta e della dott.ssa Ida Grossi a sub-commissario per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Molise sia la presupposta questione davanti alla Corte Costituzionale sia per conflitto di attribuzioni sia per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.25 Septies del D.L.n.119/2018, convertito, con modificazioni, nella L.n.136/2018 e di tutti gli altri atti presupposti conseguenti e connessi nonché per la declaratoria di nullità e invalidità derivata del mandato così come conferito ai suddetti professionisti in assenza di previo atto deliberativo di conferimento e/o sulla base di atti illegittimi oggetto di annullamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del dott. Angelo Giustini;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, che le questioni dedotte in giudizio debbano essere esaminate nella più opportuna sede di cognizione di merito, e che, alla luce di una valutazione comparativa degli interessi in gioco, le esigenze della Regione ricorrente siano tutelabili adeguatamente mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

Ritenuto doversi, quindi, fissare, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 10 luglio 2019;

Ritenuto, infine, doversi compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima),  
fissa ex art. 55 comma 10° cpa, per la trattazione di merito del ricorso,  
l'udienza pubblica del 10 luglio 2019.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere

Rita Luce, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Rita Luce**

**IL PRESIDENTE**

**Silvio Ignazio Silvestri**

**IL SEGRETARIO**

